



Regolamento comunale per l'affidamento in gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi comunali

Approvato con Delibera di Consiglio n. 41 del 16/07/2019

PREAMBOLO

Il Consiglio Comunale

Considerato quanto segue:

- Il Comune di Pomarance è proprietario o concessionario di vari impianti sportivi sia all'aperto che al chiuso dislocati sul territorio comunale;

- Nessuno degli impianti sportivi è gestito direttamente dal Comune che non dispone del necessario personale da assegnare ai medesimi;

- Richiamato l'art. 118 della Costituzione che mira a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

- L'uso degli impianti sportivi è diretto principalmente a soddisfare gli interessi generali della collettività soprattutto mediante l'attività delle Associazioni sportive presenti sul territorio. I servizi sportivi costituiscono infatti un'articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini integrando quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura e ai servizi socio-sanitari.

- In tal senso gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- l'attività sportiva per le scuole;
- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

- Costante ed omogenea giurisprudenza è concorde nel definire gli impianti sportivi comunali - esistenti per soddisfare i già richiamati interessi - come rientranti tra i beni facenti parte del patrimonio indisponibile.

- Sia per i beni demaniali che per i beni patrimoniali indisponibili, egualmente destinati alla diretta realizzazione di pubblici interessi, il modo legittimo e tipico per attribuirne, entro certi limiti e per alcune utilità, la disponibilità a privati, è quello della concessione amministrativa facendo comunque salva la possibilità di procedere con una concessione di servizi per gli impianti che abbiano una particolare rilevanza economica così come definita nel presente regolamento.

- Gli impianti sportivi del Comune di Pomarance sono da sempre funzionali alle attività statutarie delle Associazioni sportive in particolare di quelle attive sul territorio che svolgono un fondamentale ruolo sociale oltretutto educativo orientato ai valori dello sport e della solidarietà nonché al benessere psico-fisico della persona.

- Tra le finalità della L.R. 21/2015 vi è anche la tutela e la valorizzazione delle tradizioni e delle vocazioni sportive locali;

- “La massima diffusione della pratica sportiva e ludico-motoria-ricreativa, richiamata nel preambolo della L.R. 21/2015, soprattutto in un territorio come quello in riferimento, passa anche dal sostegno e valorizzazione delle realtà associative locali;

L'attività delle associazioni nell'attuale contesto territoriale, contraddistinto da scarsa densità abitativa, rappresenta un valore irrinunciabile per l'Amministrazione locale che d'altronde è consapevole delle crescenti difficoltà riscontrate nella gestione delle attività, gravate da sempre nuovi oneri e adempimenti, e che si reggono esclusivamente sul volontariato.

- Tutte le realtà sportive presenti nel Comune e più in generale nell'Alta Val di Cecina, assumono la mera dimensione dilettantistica e amatoriale interessando in particolare le fasce giovanili;

- La gran parte degli impianti sportivi del Comune non ha alcun'altra destinazione se non quella di garantire lo svolgimento delle attività sportive sul territorio non riscontrandosi in particolare alcuna finalità lucrativa o commerciale.

- In considerazione del già richiamato prevalente utilizzo degli impianti per le finalità statutarie delle Associazioni sportive anche la gestione degli impianti assume di fatto una dimensione residuale e soprattutto strumentale alle finalità stesse.

- Anche dalle considerazioni fin qui esposte emerge che la quasi totalità degli impianti elencati, risultano privi di rilevanza economica in quanto per loro tipologia, caratteristiche, modalità di utilizzo e per il limitato bacino di utenza non sono suscettibili di produrre reddito né danno luogo ad alcuna competizione o concorrenza sul mercato essendo quindi irrilevanti ai fini della concorrenza;

- La maggior parte degli impianti sportivi elencati, alcuni dei quali ristrutturati di recente, richiedono spese di utilizzo e manutenzione in molti casi assai gravosi per chi svolge attività di promozione dell'attività sportiva in modo volontaristico;

- E' compito dell'Amministrazione individuare soluzioni di equilibrio tra il mantenimento di un fattore sociale essenziale quale quello dell'attività sportiva in un territorio così vasto e periferico e la sostenibilità della gestione degli impianti da parte dei terzi;

- È preminente interesse del Comune garantire la continuità della gestione degli impianti sportivi e delle attività connesse dando prevalenza all'elemento sociale – promozionale dello sport nella comunità locale quale servizio da erogare con il massimo coinvolgimento delle realtà associative locali nel quadro del principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale

Visti e richiamati:

- gli articoli 5 comma 5 e 6 comma 1 dello Statuto Comunale

- Il Decreto Legislativo n° 242/1999 e successive modificazioni

- La Legge Regionale 21/2015 “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie e ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.

- Il Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21;

- La Legge Regionale Toscana 9 Ottobre 2015 n. 68 Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva;

- Il regolamento di attuazione Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 giugno 2016, n. 38/R;

- Il Regolamento di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2015 , n. 68;

Ritenuto opportuno redigere il presente regolamento in sostituzione di quello approvato con Delibera C.C. n. 46 del 29/06/2007 e smi

Approva il presente regolamento

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e quelli in sua diponibilità di cui all'allegato A;
2. Gli impianti sportivi di cui al comma precedente e le attrezzature in essi esistenti sono destinati all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico, amatoriale e per il tempo libero della collettività nonché per favorire l'aggregazione, la solidarietà sociale, il benessere psico-fisico.
3. Il Comune di Pomarance riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e intende dunque garantire la più ampia fruizione di tutti gli impianti da parte della collettività e divulgare i corretti stili di vita.
4. L'Amministrazione comunale con il presente Regolamento tende a dare piena attuazione alla Legge Regione Toscana n°21 del 27.02.2015 “ Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”;
5. La struttura alla quale compete l'attuazione della disciplina di cui al presente regolamento corrisponde al Servizio Sport del Comune di Pomarance.
6. L'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali da parte di terzi deve improntarsi, in conformità a quanto disposto per la pubblica amministrazione, a principi di buon andamento amministrativo, di imparzialità, di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento s'intendono:
 - a) per “ Amministrazione” il Comune di Pomarance;
 - b) per “concedente” il proprietario dell'impianto o colui che ne ha la disponibilità;
 - c) per” concessionario” colui che assume la gestione o ha uso l'impianto sportivo;
 - d) per “impianto sportivo” il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà comunale ed in diretta gestione da altri Enti;

- e) per “attività sportiva” la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo o rieducativo;
- f) per “gestione” dell’impianto sportivo l’insieme delle operazioni che consentono all’impianto sportivo di funzionare e garantire la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva;
- g) per “affidamento in gestione” il rapporto nel quale a favore dell’affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell’amministrazione concedente, con conseguente assunzione dei rischi e delle responsabilità connesse con la gestione del servizio nei limiti del presente Regolamento;
- h) per “concessione in uso” il provvedimento con il quale il concedente autorizza l’uso di un impianto sportivo – per l’intera stagione o per utilizzi saltuari – per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- i) per “tariffe” le somme che l’utilizzatore dell’impianto deve versare all’Amministrazione o al gestore dell’impianto e che sono deliberate dall’Amministrazione;
- j) per “canone” l’importo che il gestore dell’impianto deve corrispondere all’Amministrazione e che può consistere in una parte fissa e/o in una variabile legata proporzionalmente ai consumi delle utenze;
- k) per “contributo” l’eventuale beneficio diretto o indiretto che l’Amministrazione può concedere a sostegno della gestione dell’impianto affidato.
- l) per impianti privi di rilevanza economica: quelli che per loro tipologia, per le caratteristiche sociali del territorio e per il limitato bacino di utenza non sono suscettibili di produrre reddito nè danno luogo ad alcuna competizione sul mercato e quindi sono irrilevanti ai fini della concorrenza.
- m) per impianti a rilevanza economica: quelli che in base alle proprie caratteristiche e all’utilizzo sono atti a produrre un reddito compatibilmente con il perseguimento dell’interesse pubblico esplicitato nell’ambito delle politiche pubbliche comunali per lo sport.

ART. 3 – TIPOLOGIE DI CONCESSIONI

1. Le tipologie dell’affidamento in gestione e della concessione in uso a terzi sono le seguenti e vengono effettuate in base alle modalità disciplinate nel presente regolamento :

a) concessione amministrativa per la concessione in uso (temporanee e stagionali) e per l’affidamento in gestione di impianti privi di rilevanza economica;

b) concessione di servizio ai sensi del D. Lgs. 50/2016 per la gestione di impianti a rilevanza economica.

2. Nel caso in cui l’impianto sia privo di rilevanza economica e la gestione sia assegnata mediante “concessione amministrativa”:

- ✓ per ragioni legate alla conformazione degli impianti oppure per motivi legati al monitoraggio, efficienza e tutela della continuità nell’utilizzo degli impianti nonché per sostenere e promuovere lo svolgimento diffuso della pratica sportiva da parte delle Associazioni/Società, le utenze rimarranno intestate all’Amministrazione che sosterrà le relative spese fino ad un massimo individuabile nella media dei costi del triennio precedente. La parte eccedente dovrà essere corrisposta all’Amministrazione dal concessionario. L’accollo delle utenze nei limiti sopra detti da parte dell’Amministrazione è da intendersi come beneficio elargito ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990 e sottoposto pertanto a tutte le forme di pubblicità connesse.
- ✓ è prevista l’applicazione di un canone come definito dall’art. 2 lett j)
- ✓ può essere previsto da parte del Concedente un contributo economico a sostegno della gestione come previsto dalla L.R. 21/2015. Il contributo potrà consistere nel beneficio economico indiretto dato dal risparmio delle utenze qualora siano intestate all’Ente.
- ✓ Le manutenzioni ordinarie sono a carico del concessionario.

3. Nel caso di affidamento della gestione mediante “concessione di servizi” ai sensi del D.Lgs. 50/2016:

- ✓ Il corrispettivo per la gestione è dato dagli introiti derivanti dalle tariffe corrisposte dagli utenti che utilizzano l’impianto e da ogni altra attività accessoria posta in essere nel medesimo dal concessionario sempre che risulti compatibile con la destinazione della struttura.

- ✓ Al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario può essere previsto un contributo da parte dell'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di concessione di servizi ai sensi del D. Lgs. 50/2016.
 - ✓ Le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono a carico del concessionario.
 - ✓ Oltre al contributo sopra richiamato, al fine di agevolare la valorizzazione degli impianti pubblici, l'Amministrazione può prevedere nella procedura di affidamento anche dei contributi in conto capitale per le migliorie strutturali presentate dal Concessionario in sede di gara, sempre che non si configurino come manutenzioni straordinarie.
4. La durata massima delle concessioni di cui al presente regolamento è così stabilita:
- ✓ 10 anni per gli impianti sportivi a rilevanza economica
 - ✓ 5 anni per gli impianti sportivi privi di rilevanza economica, rinnovabili di ulteriori cinque anni a seguito della richiesta del concessionario formulata entro sei mesi dalla scadenza condizionata alla verifica ed attestazione della corretta ed efficiente gestione svolta.

ART. 4 - INDIRIZZI PER L’AFFIDAMENTO

1. L’affidamento degli Impianti Sportivi deve avvenire nel rispetto degli indirizzi dettati dagli art. 14, 15 e 17 della L. R. Toscana n. 21 del 27/02/2015.
2. Sarà inoltre oggetto di valutazione positiva anche la costituzione di RTI/ATS tra più associazioni.
3. Non potrà essere assegnato l’uso degli impianti a società e associazioni che, in occasione di precedenti affidamenti o gestioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l’utilizzo dell’impianto e risultino morosi nei confronti del Comune.
4. I bandi per l’affidamento degli impianti sportivi dovranno prevedere l’obbligo da parte del concessionario di garantire, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività, la continuità delle attività ordinarie delle Associazioni/Società aventi sede nel Comune di Pomarance iscritte a campionati federali.
5. Il Comune può prevedere l’assegnazione contemporanea fino ad un massimo di 3 impianti

ART. 5 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI GESTIONE

1. La valutazione dei progetti avverrà a cura di apposita Commissione tecnica, nominata con atto del Direttore del Settore, che valuterà le offerte secondo criteri quali-quantitativi fissati dal bando, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Esclusivamente per gli impianti privi di rilevanza economica affidati mediante concessione amministrativa, al fine della semplificazione e celerità del procedimento, nel caso di partecipazione al procedimento di un unico concorrente e a condizione che questo svolga un’attività sportiva coerente con l’impianto in questione, l’avviso può prevedere che la valutazione dell’offerta presentata avvenga da parte del Responsabile del Procedimento, senza nomina e conseguente attribuzione dei punteggi da parte della Commissione. E’ comunque fatto salvo l’obbligo di verificare da parte del RUP la congruità dell’attività sportiva svolta nell’impianto, la congruità dell’offerta economica e il possesso in capo al concessionario dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione nonché il rispetto dei principi ispiratori del presente regolamento e dell’avviso pubblico.
3. Nel caso in cui nessuna offerta pervenga al Comune a seguito dell’avviso pubblico, si potrà procedere all’affidamento dell’impianto mediante trattativa privata nel rispetto dei principi generali del presente regolamento.

ART. 6 – ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso dal Concessionario a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto tali soggetti, ai privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di campionati, gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l’utilizzo del tempo libero, nei limiti della disponibilità.

2. Il Comune/Concessionario concede l'uso degli impianti sportivi, cercando di ripartire il monte ore disponibile in ciascun impianto in maniera proporzionale, sulla base dei sotto descritti ordini di priorità:
 - *ordine di priorità per tipologia d'utenza*
 - a) scuole di istruzione primaria e secondaria, enti di promozione sportiva, associazioni sportive e/o di tipo sociale aventi sede nel Comune di Pomarance;
 - b) enti di promozione sportiva, associazioni sportive e/o di tipo sociale non aventi sede nel Comune di Pomarance ma che organizzano attività sportive con il significativo coinvolgimento della collettività locale;
 - c) aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;
 - d) soggetti non sportivi non aventi finalità di lucro;
 - e) soggetti sportivi e non sportivi aventi finalità di lucro.
3. Alla programmazione ed all'assegnazione "in uso" degli impianti sportivi privi di Concessionario, il competente ufficio del Comune di Pomarance. L'assegnazione degli spazi, con i relativi criteri è disciplinata, di norma, da apposito avviso. In assenza di questo il richiedente presenta apposita istanza indicando il periodo in cui intende utilizzare l'impianto e l'attività sportiva svolta.
4. In caso di richiesta da parte di privati cittadini dell'uso temporaneo degli impianti non assegnati in concessione, laddove si tratti di strutture adibite a discipline sportive di squadra, questi devono essere riuniti in gruppi non inferiori a otto persone e la domanda deve pervenire al Comune con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data di utilizzo. Durante la loro permanenza nell'impianto dovrà essere costantemente assicurata la presenza di personale abilitato all'utilizzo del defibrillatore ai sensi della normativa vigente in materia. Nel caso in cui durante l'utilizzo dell'impianto vi sia solo un soggetto abilitato all'uso del defibrillatore designato dagli utilizzatori, questi non deve essere tra quelli che svolgono l'attività sportiva.
5. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata, anche in base a quanto riportato nell'allegato A, l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
6. Tra i criteri di priorità per l'assegnazione in uso devono essere considerati, anche se in modo non esclusivo:
 - Maggiore periodicità dell'attività richiesta
 - Pratica di discipline non presenti o non particolarmente diffuse sul territorio
 - Pratica di attività destinate a bambini fino 10 anni, over 65 o disabili
 - Svolgimento dell'attività da parte di un'Associazione sportiva del territorio.
7. L'assegnazione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'allegato A.
8. Sarà cura del Concedente definire, anche con l'ausilio della Consulta dello Sport laddove istituita, il calendario dell'utilizzo dell'impianto negli orari di apertura stabiliti. Rimane a carico dei fruitori il versamento delle tariffe stabilite nel loro limite massimo dal Consiglio Comunale nonché la sottoscrizione di polizze assicurative inerenti lo svolgimento delle rispettive attività.
9. Nel caso in cui le Associazioni richiedenti l'uso dell'impianto evidenzino la necessità di un utilizzo diverso o ulteriore rispetto a quanto attribuito dal Concessionario, sarà cura del Comune convocare le parti in causa affinché, compatibilmente con le possibilità organizzative e logistiche, vengano individuate le soluzioni per garantire il più agevole ed efficace svolgimento delle attività a tutti i soggetti coinvolti.

ART. 7 - IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI

1. Gli impianti sportivi scolastici, anche assegnati in concessione al Comune, sono concessi in uso alle associazioni, società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole (anche per attività extracurricolari) nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17 della L.R. 21/2015
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di cui al presente articolo è rimessa al Comune.

ART. 8 – CANONI DI UTILIZZO E TARIFFE

1. Al fine di poter far fronte ai costi di gestione e manutenzione degli impianti, saranno di spettanza del soggetto gestore i proventi che questa introiterà per l'utilizzo dell'impianto ed in particolare:
 - a) proventi delle manifestazioni organizzate direttamente;
 - b) tariffe relative all'utilizzazione degli impianti stabilite dal Consiglio Comunale e versate dalle singole associazioni o dai privati utilizzatori sulla base di un calendario di utilizzo concordato fra gli stessi.
 - c) i proventi derivanti da altre attività diverse da quelle ordinarie preventivamente autorizzate dal Comune compatibilmente alle caratteristiche dell'impianto e nel rispetto della normativa vigente;
 - d) i proventi derivanti dall'installazione nell'impianto ai fini della mera sponsorizzazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale.
2. Relativamente ai ricavi e introiti rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi.
3. I proventi derivanti dall'utilizzo dell'impianto, qualora realizzati dal gestore nell'arco della validità delle convenzioni, dovranno essere reimpiegati nell'attività sportiva svolta o per apportare migliorie all'impianto sportivo.
4. Ai fini del precedente comma 3, il gestore è tenuto a mantenere un'apposita contabilità di gestione dell'impianto sportivo concesso.

ART. 9 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

1. L'uso degli impianti comunali non scolastici è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo e all'orario scolastico. L'uso dei medesimi impianti sportivi è altresì concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione e lo svolgimento delle fasi comunali e distrettuali dei Giochi Sportivi Studenteschi. In tal caso il concessionario dovrà garantire la pulizia ed il corretto funzionamento degli impianti, salvi diversi accordi con l'Istituto Scolastico.
2. La Giunta Comunale con proprio atto può disporre la concessione a titolo gratuito degli impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche e temporanee manifestazioni o utilizzi meritevoli di collaborazione. A tal fine si terrà conto delle seguenti priorità:
 - valenza sociale del progetto o dell'attività
 - assenza di fini di lucro da parte del richiedente
 - accesso gratuito del pubblico alla manifestazione
 - rilevanza territoriale dell'evento
 - valorizzazione dell'impianto
3. La delibera è inviata per conoscenza all'eventuale Concessionario dell'impianto, se diverso dall'Amministrazione, affinché vi dia esecuzione.
4. Il Comune si riserva inoltre la possibilità di utilizzare gli impianti a titolo gratuito per proprie iniziative o iniziative dallo stesso patrocinate.

ART. 10 – EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

1. In caso di calamità naturali e/o grandi eventi che richiedessero l'immediata disponibilità di spazi pubblici per fronteggiare situazioni inerenti la protezione civile, tutti gli impianti potranno essere utilizzati, senza preavviso alcuno e senza che né gestore né utenza possa pretendere nessun tipo di indennizzo, rimborso o rivalsa.

ART. 11 – ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE E CONCESSIONARIO

1. Chiunque risulti Concessionario o utilizzatore dell'impianto sportivo dovrà farsi carico dei seguenti oneri:
 - a) manlevare e garantire l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia richiesta risarcitoria, patrimoniale e/o non patrimoniale, dovesse essere formulata per fatti o comportamenti derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo comunale sopra indicato;
 - b) segnalare tempestivamente al gestore ogni danno alle strutture e alle attrezzature assegnate, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo e/o ammanchi e/o cattivo funzionamento; in caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura;
 - c) assunzione di ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi. Nel caso di utilizzo dell'impianto da parte di Associazioni/Società/Enti (compreso gli Istituti scolastici) diversi dal Concessionario, queste rimangono uniche responsabili dell'idoneità all'attività sportiva dei propri aderenti, esonerando il Concessionario da ogni responsabilità in merito. Per le attività amatoriali e ludico motorie dove la certificazione è facoltativa, il Concessionario può comunque richiedere la certificazione da parte di un medico iscritto all'Ordine.
 - d) ottemperanza alla L.R. 68/2015 "Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semi automatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva" e Regolamento di attuazione n. 38R/2016.
 - e) assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune. Nel caso in cui il danno sia arrecato dall'utilizzatore non Concessionario, quest'ultimo sarà comunque ritenuto responsabile ma potrà rivalersi nei confronti del danneggiante per il relativo risarcimento degli oneri sostenuti per sua causa;

2. Il Concessionario è inoltre tenuto a:

- Custodia, sorveglianza e pulizia degli impianti e degli altri locali utilizzati assumendosene i relativi oneri;
- individuare e comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del "responsabile dell'impianto", che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione;
- rispettare e far rispettare il patrimonio comunale, anche mantenendo pulite tutte le attrezzature dopo il loro uso;
- frequentare e far frequentare l'impianto con calzature idonee;
- risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle attrezzature mobili e/o immobili in concessione e/o assegnazione in uso. Nel caso di contemporaneo utilizzo dell'impianto da parte di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime. Qualora i danni siano prodotti da squadre ospiti, sono ritenute responsabili per queste ultime le squadre concessionarie e/o utilizzatrici di impianti e l'Ente organizzatore. Il concessionario o utilizzatore potrà comunque rivalersi verso i responsabili;
- utilizzare l'impianto solo per l'uso previsto nella concessione e/o assegnazione in uso, salvo diversa espressa autorizzazione da parte del Settore competente;
- vietare di fumare nei locali degli impianti sportivi, ivi compresi quelli annessi agli stessi;
- consentire l'accesso al pubblico solo negli impianti idonei ad ospitare spettatori, in numero non superiore a quello previsto dalle normative del pubblico spettacolo;
- riparare, in tempi congrui, eventuali danni agli impianti e alle attrezzature comunali causati da negligenza o inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Qualora il concessionario e/o utilizzatore non provveda alla riparazione dei danni arrecati, il Settore competente procederà all'addebito diretto e totale dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la riconduzione in pristino dell'impianto e delle sue attrezzature;
- riservare o comunque allestire un locale dell'impianto a presidio di primo soccorso dotato di almeno un lettino e apposite cassette o armadietti con il materiale sanitario di primo soccorso;

- prestare il primo soccorso a coloro che sono presenti nell'impianto, avvisando in caso di necessità tempestivamente il Servizio di Emergenza dell'Azienda Sanitaria Locale
 - per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie;
 - allestire i campi da gioco per permettere il corretto svolgimento della propria attività sportiva. In particolare per quanto riguarda i campi sportivi i concessionari sono tenuti alla cura e al mantenimento del manto erboso;
 - obbligo di sottoscrizione di idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RCT) Nel caso vi siano dipendenti vi è l'obbligo di sottoscrizione di polizza RCO Sottoscrizione di Polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento degli obblighi della convenzione come stabilito dal bando.
 - Redigere un regolamento interno per l'utilizzo dell'impianto da sottoporre all'Ufficio Sport per il relativo parere.
 - Redigere un puntuale bilancio economico della gestione da presentare annualmente all'Amministrazione.
3. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti derivanti direttamente dallo svolgimento delle attività rimesse al utilizzatore dell'impianto.
 4. L'Amministrazione comunale non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal utilizzatore dell'impianto, cui competono le eventuali responsabilità.

ART. 12 – MANUTENZIONI

1. L'onere della manutenzione ordinaria afferisce sempre al concessionario e viene dettagliata, per ciascun impianto, in sede di avviso pubblico. A titolo esemplificativo sono interventi principali di manutenzione ordinaria, le tinteggiature interne dei locali spogliatoi e altri locali di servizio, la riparazione e sostituzione di sanitari e relative rubinetterie, la sostituzione di vetri e specchiere nel limite di superficie di 1 mq, la sostituzione di corpi illuminanti interni ai locali spogliatoi e ai locali di servizio, gli oneri connessi alla corretta e costante manutenzione dei defibrillatori in dotazione, cura del manto erboso di gioco ove presente.
2. Il Concessionario potrà comunque svolgere previo consenso ed accordo con l'Amministrazione, opere di manutenzione straordinaria anche a scomputo del canone eventualmente dovuto.
3. In sede di sottoscrizione del verbale di Consegna le parti accertano lo stato manutentivo dell'impianto e la presenza delle condizioni di conformità della struttura rispetto alla normativa regionale vigente per le diverse discipline sportive.
4. Nei casi in cui il Comune si faccia carico della manutenzione straordinaria, la medesima è esclusa laddove la necessità della manutenzione derivi da una mancata o inadeguata attuazione di interventi manutentivi da parte del gestore. Per l'esecuzione dei lavori, programmati o imprevisi, il gestore mette prontamente a disposizione dell'Ente l'impianto, senza per ciò rivendicare danni o compensi derivanti dalla temporanea interruzione, totale o parziale, dell'attività sportiva. Rimangono a carico del Comune gli interventi ritenuti formalmente indispensabili per la funzionalità e per l'utilizzo a cui gli impianti sono destinati.
5. Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al concessionario anche tramite escussione della polizza fideiussoria. In tale ultimo caso il Concessionario è tenuto a ricostituire la polizza nell'importo originario entro 30 giorni.
6. Il concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria ordinati dagli stessi. Deve inoltre consegnare all'Amministrazione comunale copia di tutte le chiavi relative a lucchetti o serrature, nel caso siano necessarie sostituzioni rispetto a quelle direttamente fornite all'inizio del rapporto di concessione.

7. Il concessionario deve provvedere annualmente, in base alla propria attività associativa, predisporre una relazione in merito all'utilizzo dell'impianto. La relazione dovrà contenere anche un resoconto delle entrate e uscite relative alle attività svolte nello stesso.

ART. 13 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

1. Fatti salvi i casi di utilizzo da parte di terzi, il gestore non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, la gestione dell'impianto di cui risulta affidatario. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata dell'assegnazione d'uso ottenuta.

ART. 14 - RISOLUZIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. L'Amministrazione, attraverso il Servizio Sport, dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:

- a) il versamento del canone è effettuato con ritardi superiori a sei mesi rispetto alla scadenza stabilita nell'avviso pubblico;
- b) la manutenzione ordinaria non è effettuata. In questo caso il Comune assegna un termine entro cui adempiere alla scadenza del quale in caso di inadempimento dichiara risolta la concessione
- c) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.

2. L'Amministrazione, attraverso il Servizio Sport, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e s.m.i, quando:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- b) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- c) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- d) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

ART. 15 – NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga il precedente, entra in vigore a decorrere dalla esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle concessioni i cui bandi di gara siano pubblicati all'Albo Pretorio Comunale successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo.
3. Restano salve le convenzioni stipulate o prorogate anteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento.

Segue Allegato "A"

ALLEGATO A

| IMPIANTO* | UBICAZIONE | ATTIVITA' PRATICABILI** |
|--|----------------------|---|
| <i>Pomarance</i> | | |
| Stadio Comunale Pomarance | Via dello Stadio | Calcio, Atletica leggera, fitness |
| Palestra di Gallerone | Viale di Gallerone | Basket, pallavolo, calcetto, pattinaggio, fitness, karate e discipline affini |
| Campo sportivo Don Bosco | Via Garibaldi | Calcio |
| Impianti Polivalenti di Pomarance | Via Garibaldi | Calcetto, Tennis |
| Palestra ITIS (Impianto scolastico concesso dalla Provincia di Pisa) | Via della Repubblica | Calcetto, Basket, Pallavolo, Fitness e discipline affini |
| Maneggio | Viale San Piero | Equitazione |
| <i>Larderello</i> | | |
| Palestra Michelucci | Via Carducci | Basket, pallavolo, calcetto, fitness, karate e discipline affini |
| Campo sportivo "Florentia" | Via Michelucci | Calcio |
| Piscina geotermica | Via Michelucci | Nuoto, pallanuoto e discipline affini |
| Campo da tennis | Via Tabarrini | Tennis |
| <i>Montecerboli</i> | | |
| Campo polivalente | Via Manzoni | Calcetto, Tennis |
| <i>Serrazzano</i> | | |
| Campo Sportivo "Di Bisceglia" | SS 329 | Calcio |

** Eventuali ulteriori impianti presenti sul territorio ma non riportati nell'elenco sono da considerarsi ad accesso libero e non vigilato.*

***Ogni eventuale diverso utilizzo potrà essere autorizzato direttamente dalla Giunta una volta verificata la relativa compatibilità*